

Valdobbiadene, 31 maggio 2019

**CIRCOLARE n. 4/8/2019**

**A TUTTI I CLIENTI**

**Oggetto:** 1. Corrispettivi telematici da luglio

**1. CORRISPETTIVI TELEMATICI DA LUGLIO**

L'obbligo di l'invio telematico dei corrispettivi è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal:

- 1° luglio 2019 in caso di volume d'affari 2018 superiore a 400mila euro;
- 1° gennaio 2020, con volume d'affari 2018 inferiore.

In vista dei prossimi obblighi 1.7.2019 e 1.1.2020 i registratori di cassa devono essere cambiati o adattati, se non lo avete ancora fatto è importante interpellare il Vs. fornitore del registratore di cassa per procedere con l'adeguamento o col nuovo acquisto.

A seguito delle numerose richieste pervenute, con la recente Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione del volume d'affari ai fini della verifica in esame.

Innanzitutto, l'Agenzia evidenzia che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nel citato art. 2, va fatto riferimento alla definizione di volume d'affari di cui all'art. 20, DPR n. 633/72 ai sensi del quale: *"per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26"*.

In applicazione di tale disposizione, l'Agenzia nella Risoluzione n. 47/E in esame precisa quindi che:

- nel caso in cui lo stesso soggetto **eserciti più attività**, va considerato il **volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate**, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta / fattura;
- considerato il *"riferimento contenuto nell'articolo 20 ... al computo su base annuale"* discende che per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l'obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al **volume d'affari relativo al 2018** (desumibile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).

Ciò comporta che i soggetti che **hanno iniziato / iniziano l'attività nel 2019** sono **automaticamente esclusi dall'obbligo in esame per il 2019**, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria. Ancorché l'Agenzia non lo specifichi, si ritiene che il citato riferimento al *"computo su base annuale"* comporti la necessità di procedere con il **raggiungimento ad anno per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018**. Così, ad esempio, il soggetto che ha iniziato l'attività l'1.4.2018 conseguendo un volume d'affari pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d'affari raggiunto pari a € 440.000.

**L'invio**

Come già previsto per la fattura elettronica, i corrispettivi vanno inviati telematicamente **in formato XML**, il file andrà inoltre in **conservazione sostitutiva**.

L'invio ha cadenza giornaliera, in caso di scarto è possibile ripetere l'invio al sistema di interscambio entro 5 giorni.

**Registro corrispettivi abrogato**

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, 1° comma, del DPR. n. 633 del 1972.

Quindi dal 1.7.2019 o dal 1.1.2020, le operazioni saranno certificate (salvo i casi di esonero) con:

- l'emissione della fattura elettronica;
- l'emissione dello scontrino con trasmissione del dato in modalità telematica.

### Contributo per la spesa

Il comma 6-*quinquies* della stessa norma prevede, a favore degli esercenti interessati, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per agevolarli nel passaggio alla nuova procedura. Il bonus è usufruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un **massimo di 250 euro** in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Con [provvedimento 28 febbraio 2019](#) sono definite le modalità di fruizione del bonus sul registratore di cassa.

In particolare si prevede che:

- il bonus può essere speso soltanto in compensazione tramite F24
- il credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento. Condizione imprescindibile è che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nel [provvedimento](#) del 4 aprile 2018 (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera)
- al bonus non si applicano i limiti previsti dall'[articolo 1](#), comma 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro), e dall'articolo 34 della legge 388/2000, come aumentato dall'[articolo 9](#), comma 2, del DL 35/2013 (700mila euro)
- il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell'importo riconosciuto
- i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate
- **Le spese per acquisto o adattamento dei registratori di cassa telematici dovranno essere pagate con modalità tracciabile.**

### Disponibilità fino a esaurimento fondi

Per monitorare il limite di spesa stabilito per lo scopo, l'Agenzia delle entrate comunicherà mensilmente, al Mef – dipartimento della Ragioneria dello Stato, l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, segnalando l'eventuale avvicinamento all'esaurimento dei fondi stanziati.

### Codice tributo

Il bonus è riconosciuto sotto forma di *credito d'imposta* da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, la [risoluzione 33/E](#) del 1° marzo 2019, ha istituito il codice tributo “**6899**”.

Nel mod. F24 il campo “*anno di riferimento*” sarà valorizzato, nel formato “aaaa”, con l'anno in cui la spesa è sostenuta.

### Esercizi multicassa con certificazione

In merito all'invio telematico dei corrispettivi ci sono delle disposizioni probabilmente pensate per le grandi imprese che sembrano assolutamente inappropriate per le piccole realtà.

In particolare le Specifiche Tecniche prevedono che gli esercenti multi cassa debbano:

1. fare **certificare annualmente il proprio bilancio** di esercizio;
2. dotarsi di un **processo di controllo interno** che sia dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle citate Specifiche Tecniche con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili che ai sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi»;

La conformità dei processi deve essere effettuata da **una Società di Revisione**, per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di approvazione dei modelli di RT e Server RT.

Quindi gli esercenti che operano con **più punti cassa per singolo punto vendita** e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa **mediante un unico RT o un Server-RT** devono:

- fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
- devono altresì dotarsi del processo di controllo che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni del provvedimento, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili **deve essere effettuata da una Società di Revisione**; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.

Qualora i punti vendita dell'esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l'esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche.

A tal fine l'esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità.

le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni sono regolate dal provvedimento [prot. n. 182017](#) del 28 ottobre 2016.

La certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.

### **Possibili esoneri dalla certificazione del bilancio**

Analizzando le specifiche tecniche (punto 3) si ricava che l'obbligo di certificazione del bilancio scatta quando c'è la doppia condizione di:

1. più punti cassa per singolo punto vendita;
2. memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT.

Circa il secondo requisito, dalle specifiche tecniche si evince che l'**RT** o il **Server-RT** costituiscono un "**punto di raccolta**", in quanto dedicati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi di tutti i **diversi punti cassa** del punto vendita.

Inoltre possono utilizzare gli RT o Server RT solamente gli esercenti che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita.

Da quanto sopra detto se ne dovrebbe ricavare che, non sono tenuti alla certificazione del bilancio coloro che rientrano in una di queste condizioni:

1. utilizzano non più di due registratori di cassa;
2. effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta (RT o il Server-RT).

**Si auspica una conferma ufficiale in merito.**



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico  
Camilotto & Castellan*